

notardilizia¬aioliscio

associati

Potenza - Laurenzana - Venosa

0971 444 777

www.notardilizia.it

Allegato E) al n. 71 di Racc.



notardilizia¬aioliscio
associati

STATUTO

DELLA FONDAZIONE "ACCADEMIA DUCALE CENTRO STUDI MUSICALI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE - Ente del Terzo Settore"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Fondazione di partecipazione denominata **"ACCADEMIA DUCALE CENTRO STUDI MUSICALI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE - Ente del Terzo Settore"** (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, **"ACCADEMIA DUCALE CENTRO STUDI MUSICALI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE - ETS"** (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

1.5 La Fondazione ha un proprio simbolo distintivo che può essere raffigurato/rapresentato su qualsiasi supporto lecito (es. bandiere, locandine, depliant, supporti audio-video ecc.). Le caratteristiche del medesimo sono le seguenti:

- adattabile a qualsiasi dimensione e per qualsiasi supporto;
- è composto da una parte di lettering (font Poor Richard) e da un ideogramma che raffigura l'Arco del Duca del Palazzo Ducale di Pietragalla.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede legale in Pietragalla (Pz), alla Piazza Mons. Pafundi n.10 - Palazzo Ducale e sede operativa in Acerenza (Pz), alla Via Vittorio Veneto n. 53.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune, con attività che mirano allo sviluppo artistico-culturale del territorio lucano, in particolare dei Comuni di Pietragalla ed Acerenza, rispettivamente

Registrato a Potenza
il 31/08/2022
al n. 3659
serie 1T

te sedi legale ed operativa della Fondazione;

- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;

- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;

- di erogazione gratuita e non di beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 CTS:

- a) operare per educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l'istruzione, la promozione culturale e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale;
- b) favorire, organizzare e produrre attività musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, produzioni e distribuzioni audio-video, rassegne, mostre, festival, conferenze, seminari, stage, formazione per i docenti, corsi di formazione, concorsi, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo culturale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) offrire attività di supporto ad enti pubblici e privati per la promozione e lo sviluppo di esse attraverso i media tradizionali e new media (web, tv, radio);
- e) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato, interno ed esterno alla Fondazione, per il compimento degli obiettivi statuari;
- f) proporsi come luogo di incontro e aggregazione di in-

teressi musicali, artistici e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro in rete;

- g) organizzare scambi culturali in ambito comunitario e internazionale;
- h) promuovere iniziative tese al recupero e alla tutela del patrimonio immateriale musicale, artistico-culturale nazionale e internazionale;
- i) realizzare attività di studio e di ricerca nell'ambito musicale e culturale, anche attraverso il sostegno di altri Enti;
- j) attivare, sviluppare e implementare l'attività editoriale;
- k) curare l'istruzione, la formazione didattica, artistica e liturgica e sostenere iniziative di animazione della pastorale liturgica e attività musicali collegate con la musica sacra e per la liturgia, orientate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio della musica sacra.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse", che saranno individuate dal Consiglio Direttivo, devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

La Fondazione potrà avvalersi anche dei suoi membri, mediante la stipula dei contratti più idonei, in relazione alle loro specifiche competenze professionali.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Partecipanti

Articolo 7) Definizione di Partecipante

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;

b) Partecipanti Benemeriti (o Onorari), i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1. L'assunzione della qualità di Partecipanti consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. La Fondazione può respingere la domanda, previa motivazione, ove sia presentata da soggetto interdetto, inabilitato, fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o che abbia posto in essere condotte non in linea con le finalità della Fondazione.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Revisore, se nominato, o, in mancanza, all'Assemblea dei Partecipanti, i quali deliberano entro trenta giorni dal ricevi-

mento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

12.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione prova la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata

al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.6. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 34.209,62 (Euro trentaquattromiladuecentonove e sessantadue centesimi) (compatibile con l'importo richiesto al fine del suo riconoscimento).

Articolo 14) Entrate

14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provati al patrimonio della Fondazione;

i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata-

ta al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 21) Patrimonio destinato a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimonio destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. C.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono Organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Direttore Artistico;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea dei Partecipanti

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

23.2. Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei

principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Direttore Artistico e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei Partecipanti o da almeno 3 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Potenza.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza:

- a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli

indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. Qualora il numero dei Partecipanti superi le cinquanta unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

27.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione.

Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;

f) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal-

la Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Il Direttore Artistico fa parte del Consiglio Direttivo e ha diritto di voto.

28.5. Per lo svolgimento di specifiche attività, la Fondazione conferirà particolari incarichi a membri interni o esterni alla Fondazione stessa.

Le cariche sono le seguenti: Direttore Artistico, Responsabile della Produzione artistica, Responsabile della didattica, Responsabile della comunicazione, Responsabile delle risorse umane, Responsabile amministrativo, Responsabile della Biblioteca e dell'archivio. Le suddette cariche verranno conferite dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, che ne deciderà anche la durata; gli incarichi saranno in ogni caso gratuiti.

Il Consiglio Direttivo fissa gli obiettivi che ciascun Responsabile dovrà perseguire in un tempo definito e procederà a controllo periodico dell'operato dei Responsabili.

In mancanza del raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio Direttivo, con decisione presa a maggioranza, potrà sollevarli dall'incarico prima della scadenza del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire, con la medesima modalità, ulteriori incarichi rispetto a quelli già indicati.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Artistico.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'interdittato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di controllo.

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assen-

za del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35) Presidente e Vice Presidente

35.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36) Segretario

36.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

36.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti.

Articolo 37) Tesoriere

37.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, da punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38) Composizione dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori

Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano

in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2392 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribu-

ta, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione,

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 15, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo.

41.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre

giorni prima.

41.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

41.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

41.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

41.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42) Compenso dell'Organo di Controllo

42.1. L'incarico è gratuito.

Articolo 43) Esercizio della funzione di revisione legale

43.1. La funzione di revisione legale, ove obbligatoria per legge, è esercitata da una persona fisica o da una società i-

scritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 45) Esercizi

45.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46) Bilancio d'esercizio

46.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47) Bilancio sociale

47.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Scritture contabili

48.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49) Libri della Fondazione

49.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

49.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

49.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

49.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

49.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di

Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 50) Devoluzione del patrimonio

50.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 51) Clausola compromissoria

51.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

51.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Basilicata.

51.3. L'arbitrato si svolge nel Comune di Potenza, capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

51.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

FIRMATO: Angela Vietri, Erminia Nigro, Carmine Lavinia, Donato Teodosio Mazzolla, Alessandra Querci, Samantha Pace, Domenico Beneventi, Giuseppe D'Amico, Addolorata Nardiello teste, Maria Giuseppina Brando teste, Francesca Liscio Notaio segue sigillo